



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 1297

20/06/2023

Oggetto: Peste Suina Africana – verifiche delle misure di biosicurezza rafforzate

Allevatori Soci
Loro sedi

Con la presente si trasmette la nota del 20 giugno 2023 con cui il Ministero della Salute ricorda, tra l'altro, che il proseguimento o la ripresa dell'attività degli allevamenti siti all'interno di una zona infetta o zona di restrizione II per PSA sono subordinati alla verifica da parte dei Servizi Veterinari delle misure di sicurezza rafforzate di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) 2023/594. La verifica per gli allevamenti commerciali deve ritenersi conclusa solo a seguito del caricamento delle check list adeguatamente compilate su Classyfarm.it.

Si allegano la nota del Ministero della Salute del 20 giugno 2023 e l'Allegato III del Regolamento (UE) 2023/594 che elenca le misure di biosicurezza rafforzate.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
dr. Maurizio Gallo

All. cit.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/4

Regioni e Province Autonome Assessorati
alla Sanità Servizi Veterinari

E, p.c.

Commissario straordinario alla PSA
v.caputo@sanita.it; segr.cspsa@sanita.it

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

Associazioni di categoria settore suinicolo

Oggetto: Peste suina africana (PSA) – verifiche delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti siti in zone di restrizione e movimentazioni di suini ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Facendo riferimento all'argomento in oggetto si fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.2/2023 (comma 1, lettera b, punto iv), l'eventuale proseguimento o ripresa dell'attività degli allevamenti siti all'interno di una zona infetta o zona di restrizione II per PSA, sono subordinati alla verifica, da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente, delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all' Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 (di seguito Regolamento), che per gli allevamenti commerciali deve ritenersi conclusa solo a seguito del caricamento delle check list adeguatamente compilate all'interno del sistema informativo Classyfarm.it.

Negli allevamenti siti in zone di restrizione II o zone infette, che intendono ripopolare con suini da ingrasso per macello, la Regione competente dovrà preliminarmente verificare con il Servizio Veterinario territorialmente competente, la presenza di impianti di macellazione designati ai sensi dell'art. 44, par. 1 del Regolamento che accettano di ricevere i suini, prima di procedere con verifica delle misure di biosicurezza rafforzate e delle altre condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento.

L'autorizzazione alla movimentazione in deroga dei suini verrà concessa dal Servizio Veterinario territorialmente competente, in accordo a quanto previsto dall'Ordinanza 2/2023 e dal D.lgs n.136/2022, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni generali e specifiche previste dal

Regolamento in base al tipo di movimentazione richiesto (verso macello o verso altri allevamenti). Tra queste, a mero titolo indicativo, oltre alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate, si ricorda l'esito favorevole della visita clinica effettuata dal Servizio Veterinario territorialmente competente nelle 24 ore precedenti la movimentazione sui capi presenti in allevamento, che dovrà essere opportunamente inserito all'interno del campo note del modello di accompagnamento dei suini, al momento della validazione dello stesso.

Si ricorda inoltre di procedere al campionamento dei suini eventualmente trovati morti in allevamento, l'avvenuta designazione da parte della Regione dell'impianto di macellazione, l'adozione delle misure di biosicurezza durante tutte le fasi del trasporto canalizzato dei suini verso l'impianto, e la pulizia e disinfezione dei mezzi sotto il controllo o sotto la supervisione del Servizio Veterinario territorialmente competente.

Qualora durante il periodo di monitoraggio della malattia (ai sensi dell' Allegato II del Regolamento 2020/687 ultimi 15 giorni rispetto alla data prevista della movimentazione) non si registrino suini morti in allevamento, il Servizio Veterinario territorialmente competente dovrà effettuare, nei 7 giorni precedenti la movimentazione, un campionamento sui suini dell'allevamento tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, in misura tale da individuare almeno un livello di prevalenza del 10% con un livello di confidenza del 95% ". Il test da utilizzare è sempre il test RT-PCR.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale
Dott. Pierdavide Lecchini *

ALLEGATO III

MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE PER GLI STABILIMENTI DI SUINI DETENUTI SITUATI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III

[di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i)]

1. Le seguenti misure di biosicurezza rafforzate di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), si attuano negli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati in caso di movimenti, autorizzati dall'autorità competente a norma del presente regolamento, di partite di:
 - a) suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone come previsto agli articoli da 22 a 25 e agli articoli 28 e 29;
 - b) materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 32, 33 e 34;
 - c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 37 e 39;
 - d) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone come previsto agli articoli 41, 42 e 43.

2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati di cui al paragrafo 1, all'interno e al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano attuate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
 - a) assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti nello stabilimento e almeno:
 - i) altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti, ad eccezione dei suini detenuti che possono essere spostati nello stabilimento da un operatore e, se richiesto dal presente regolamento, il cui movimento è autorizzato dall'autorità competente;
 - ii) i suini selvatici;
 - b) misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature all'ingresso e all'uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;
 - c) lavaggio e disinfezione delle mani e disinfezione delle calzature all'ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
 - d) assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo la fine di qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;
 - e) divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali e gli edifici, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;
 - f) adeguata tenuta di registri con l'indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;
 - g) i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
 - i) essere costruiti in modo tale che nessun altro animale che possa trasmettere il virus della peste suina africana possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera. In particolare, la struttura e gli edifici dello stabilimento devono garantire che i suini detenuti non abbiano alcun contatto con suini selvatici;
 - ii) consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;
 - iii) se del caso, consentire la pulizia e la disinfezione dei locali e degli edifici, ad eccezione dei terreni in prossimità degli edifici dello stabilimento in cui i suini sono tenuti all'aperto per i quali tale pulizia e disinfezione non sarebbe possibile;

- iv) disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all'ingresso dei locali e degli edifici in cui sono detenuti i suini;
 - v) disporre di un'adeguata protezione da insetti e zecche, se richiesto dall'autorità competente dello Stato membro interessato, sulla base di una valutazione dei rischi adeguata alla specifica situazione epidemiologica della peste suina africana in tale Stato membro;
 - h) recinzione a prova di bestiame almeno dei locali in cui sono detenuti i suini e degli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiere, al fine di garantire che i suini detenuti e i loro mangimi e lettiere non abbiano alcun contatto con persone non autorizzate e, se del caso, con altri suini;
 - i) predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; se del caso, tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:
 - i) l'istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di stabilimento, quali spogliatoi, docce, mensa ecc.;
 - ii) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l'ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;
 - iii) le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l'igiene del personale;
 - iv) norme per quanto riguarda l'alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile, sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;
 - v) un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;
 - vi) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un'adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità dello stabilimento;
 - vii) le procedure e le istruzioni per l'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;
 - viii) audit interni o un'autovalutazione per verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza;
 - ix) valutazione dei rischi specifici di biosicurezza e procedure per l'applicazione delle pertinenti misure di riduzione dei rischi relative agli stabilimenti in cui i suini sono detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto.
-